

Roma, 10 gennaio 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 010/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Ferme restando le indicazioni delle apposite circolari delle Federazioni di settore, si informa il sistema delle Aziende associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013, è stato pubblicato, come ormai consuetudine, il decreto-legge n. 150/2013, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto "milleprorghe"), in vigore dal 31 dicembre 2013, il cui testo si allega alla presente. Il relativo d.d.l. di conversione in legge è stato presentato al Senato, con il n. 1214.

Sulla stessa G.U. è stato, inoltre, pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali".

In parte, i citati provvedimenti sostituiscono il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (per il quale si veda la circ. prot. n. 137/2013 del 29 novembre 2013), alla cui conversione il Governo, nella riunione della Conferenza dei rappresentanti dei gruppi della Camera del 27 dicembre 2013, ha dichiarato di rinunciare, lasciandolo decadere.

Per ciò che concerne il decreto-legge in oggetto, le disposizioni di maggiore interesse sono contenute nell'art. 13, la cui rubrica è intitolata "Termini in materia di servizi pubblici locali".

Rinviando il necessario approfondimento circa la portata delle disposizioni in esame ad una successiva circolare, che terrà conto anche delle eventuali modifiche che la norma potrebbe subire durante l'iter di conversione in legge, si riporta, di seguito, una breve sintesi delle novità introdotte:

- ✓ Il **comma 1**, "al fine di garantire la continuità del servizio", derogando "a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21", del D.L. 179/2012, contempla la possibilità che il gestore od i gestori già operanti proseguano nell'espletamento del servizio "fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014" "laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento";
- ✓ Il **comma 2** prescrive "l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente" in due ipotesi (da verificarsi al 30 giugno 2014):

- o qualora le regioni (o le province autonome, nel caso di Trento e Bolzano) non abbiano provveduto a designare ovvero ad istituire "l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" ex art. 3-bis, comma 1, D.L. 138/2011;
- o qualora non sia stato deliberato l'affidamento.

In entrambi i casi il Prefetto dovrà provvedere "agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014".

- ✓ Il **comma 3** prevede la cessazione "degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014" qualora non siano rispettati i termini "di cui ai commi 1 e 2";
- ✓ Il **comma 4**, infine, esclude dall'applicazione dell'intero articolo 13 i servizi contemplati dal comma 25 dell'articolo 34 cit. (segnatamente: "servizio di distribuzione di gas naturale", "servizio di distribuzione di energia elettrica" nonché "gestione delle farmacie comunali").

Il decreto-legge in oggetto reca inoltre alcune altre disposizioni di interesse eventuale, che vengono illustrate di seguito.

Finanza locale - Bilanci di previsione degli enti locali

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, l'art 3, co. 1 del decreto-legge proroga, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Viene, in altri termini, confermata anche nel 2014 la procedura secondo la quale, trascorso il termine entro il quale il bilancio degli enti locali deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Appalti - Qualificazione dei contraenti generali

L'art. 4, co. 5, del decreto-legge, relativamente alla qualificazione dei contraenti generali, modifica il termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui testo è ora il seguente: "Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali."

In tema di dimostrazione dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, il successivo co. 6 modifica, il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 il cui testo è ora il seguente: "In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2014, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui

all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice."

Lavoro - Certificazione medica di gravidanza

In materia di trasmissione esclusiva per via telematica della certificazione medica di gravidanza, l'art. 8 del decreto-legge in oggetto stabilisce uno slittamento sia dei termini previsti per la definizione delle relative modalità con apposito decreto da parte di Ministeri competenti sia per l'applicazione delle modalità stesse da parte del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

In particolare, i co. 1-bis e 2-ter dell'art. 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel testo vigente dallo scorso 22 giugno 2013, risultano modificati come segue:

co.1-bis. "A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.";

co. 2-ter. "Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal duecento settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis."


Quindi, ricapitolando, entro il 22 marzo 2014 dovrebbe essere emanato il citato decreto interministeriale e l'obbligo di trasmissione telematica decorrerà dal duecento settantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore di esso.

Quanto detto relativamente al certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto vale anche, in virtù del collegamento stabilito dal co. 2-ter, sopra riportato, anche per la trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza.

Sarà cura della scrivente Confederazione fornire notizie relative ad eventuali modifiche intervenute nel corso dell'iter di conversione in legge del provvedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese



GS